

DISCIPLINARE REGOLANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'A.S.L. CN1

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo (nel seguito denominata A.S.L.CN1 o A.S.L.), c.f. 011289300045, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Salvatore Brugaletta, domiciliato, per la carica e ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Azienda medesima, in 12100 Cuneo, Via C. Boggio, 12.

E

Il/La Dr./Dr.ssa _____, nato/a il _____ a _____, domiciliato/a per la presente incombenza in _____, C.F. _____;

si concorda e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il/La Dr./Dr.ssa _____ si impegna a svolgere attività di collaborazione professionale, mettendo a disposizione della Direzione Generale dell' A.S.L. CN1 la propria esperienza formativa e lavorativa in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, quale Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (infra OIV) dell' A.S.L. CN1, per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'organismo stesso.

Il/La Dr./Dr.ssa _____, inoltre, assicura la collaborazione nello svolgimento degli adempimenti, eventualmente assegnati all'OIV da nuove disposizioni legislative in materia o richiesti dalla Direzione Generale.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico

L'attività di cui al precedente art. 1 è svolta

- presso la sede dell'A.S.L.CN1, scelta di volta in volta dalla Direzione, durante le sedute dell'OIV, alle quali il collaboratore partecipa in qualità di Componente;
- eventualmente anche "a distanza", in accordo con il Presidente dell'Organismo, utilizzando i sistemi di comunicazione, secondo modi concordati con la "Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance".

Articolo 3 - Natura della collaborazione

L'incarico di cui al presente disciplinare è assunto ed eseguito dal/la Dr./Dr.ssa _____ esclusivamente a titolo di attività libero professionale e non può in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente.

Inoltre il/la Dr./Dr.ssa _____ si impegna, con il presente atto, ad eseguire la propria opera con autonomia tecnica e con disponibilità di mezzi propri, in armonia con l'organizzazione della "Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance", presso cui opera, senza alcun vincolo di sub ordinazione nei confronti dell'A.S.L. CN1, nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti l'esercizio delle attività autonome di tipo professionale.

Articolo 4 - Doveri del Collaboratore

Il Collaboratore opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico facendo uso della propria professionalità che non deve subire condizionamenti o limitazioni da parte dell'A.S.L..

E' fatto divieto al Collaboratore di utilizzare durante o dopo il presente rapporto, se non previa autorizzazione da parte dell'A.S.L.CN1, documentazione ed ogni altra notizia e informazione acquisite durante il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto.

Il Collaboratore si impegna a rispettare il segreto su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico.

Articolo 5 - Sicurezza ambienti di lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'A.S.L. si impegna nei confronti del Collaboratore ad assicurare, per quanto di propria competenza, con specifico riferimento all'attività a carico dello stesso, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 6 – Oneri del Collaboratore

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di lavoro libero professionale, sono a carico del/la Dr./Dr.ssa _____ ed assolti direttamente dallo/a stesso/a.

Inoltre il/la Dr./Dr.ssa _____ si impegna a stipulare apposite polizze per la R.C.T. e per gli infortuni professionali, eventualmente conseguenti all'attività di cui al presente disciplinare, sollevando in tal modo l'A.S.L. da ogni responsabilità presente e futura.

Il presente contratto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto, né di anzianità.

Articolo 7 – Compenso e rimborsi

Per le prestazioni oggetto del Contratto, l'A.S.L. CN1

- corrisponde al/la Dr./Dr.ssa _____, secondo quanto stabilito nella Deliberazione N°106 del 13.03.19 e nell'“Avviso per la ricerca del Componente dell'OIV”, il Compenso annuo onnicomprensivo di Euro 6.000,00 (seimila/00);
- inoltre riconosce il rimborso delle spese di viaggio con utilizzo di mezzi pubblici o dell'auto propria, di vitto e di soggiorno per le singole sedute, alle condizioni previste per la Dirigenza del SSN.

L'A.S.L. CN1 prende in carico della quota di competenza degli eventuali oneri fiscali e previdenziali, che norme di Legge pongono a carico del Committente.

Le parti si danno atto che il compenso è proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto.

Articolo 8 - Rilevazione attività

L'A.S.L. provvede al controllo dell'attività resa dal Collaboratore con appositi fogli di rilevazione, vistati dal Responsabile della “Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance”, per conferma delle avvenute prestazioni.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei rimborsi è effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta dal professionista, previa verifica, da parte del Responsabile della “Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance”, della congruità dell'attività svolta agli obiettivi dell'incarico in oggetto.

La liquidazione del compenso avviene sulla base dei rendiconti, presentati dal Consulente a cadenza trimestrale, o più ampia se gradita allo stesso.

Articolo 10 - Riservatezza

Il/La Dr./Dr.ssa _____ si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati dall'OIV ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.L.gs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal GDPR in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati “particolari”.

Articolo 11 - Durata del mandato

Il presente Contratto ha validità per 3 (diconsi tre) ANNI a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di nomina, e non è legata con la scadenza del Direttore Generale, che opera la nomina.

L'incarico è rinnovabile con i limiti e nei modi dettati dalla normativa e dalle disposizioni nazionali e della Regione.

Il recesso anticipato del presente contratto da parte del Dr. Daniele Peroni può, comunque, essere presentato con almeno 90 giorni di preavviso a mezzo di comunicazione raccomandata A.R., qualora vengano meno i presupposti che hanno motivato la stipula dello stesso. Il termine si giustifica per l'espletamento della procedura sulla nomina del sostituto, tempi che possono essere dilatati dall'eventualità che si debba procedere ad un nuovo bando dell'“Avviso di ricerca di Componenti”, se nessuno di coloro, che avevano risposto al precedente bando accettassero la nomina.

L'eventuale revoca dell'incarico da parte dell'A.S.L. prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Nel caso di recesso anticipato o di revoca dell'incarico rispettivamente previsti nei commi precedenti l'A.S.L. non deve alcun indennizzo o risarcimento al Collaboratore.

Articolo 12 – Estensione al rapporto di collaborazione delle disposizioni del Piano Triennale Anticorruzione e del Codice di Comportamento dei Dipendenti, in vigore nell'A.S.L. CN1

Al presente rapporto si applicano le disposizioni dettate

- dal “Piano Triennale Anti corruzione 2020-2022” dell'A.S.L. CN1, che il Collaboratore ha consultato nel Sito Web dell'A.S.L. CN1, nella rubrica “Anticorruzione” (file.pdf Piano Anticorruzione);

- dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'A.S.L. CN1", che è espressamente previsto debba essere osservato anche dai Collaboratori, e che il Collaboratore ha consultato nel Sito Web dell'A.S.L. CN1, nella rubrica "Anticorruzione" (file.pdf All A CODICE DI COMPORTAMENTO).

Articolo 13 – Trattamento dei dati del Collaboratore

Il Collaboratore autorizza l'A.S.L. CN1 al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti la gestione del rapporto libero professionale e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.

Articolo 14 – Registrazione eventuale del Contratto

Sono a carico del Collaboratore le eventuali spese contrattuali di bollo e di registrazione.

Il Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b), della tariffa parte seconda ammessa al medesimo D.P.R.

Articolo 15 - Foro competente per le controversie contrattuali

Per ogni eventuale controversia derivante dal rapporto instaurato con il Contratto è competente il Foro di Cuneo.

Articolo 16 – Aspetti del rapporto non previsti dal Contratto

Per quanto non espressamente disposto nel presente si fa rimando alle norme contenute nel titolo III del libro V° del Codice Civile.

In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV°, titolo II, capo XIV del Codice Civile.

Le parti approvano, senza riserve e cumulativamente, le condizioni del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

Il Collaboratore
Dottor/essa _____

.....

Data

per l'A.S.L. CN1 di Cuneo
Il Direttore Generale
Dottor Salvatore Brugaletta

.....